

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZ. II ^ CIVILE**

Il Pres. Dr. Marcello Buscema, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. *omissis* del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, decisa all'udienza del 7 novembre 2017 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente

**TRA**

MUTUATARI

PARTE ATTRICE

**E**

BANCA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo e usura.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

1. Si controverte del contratto di mutuo fondiario stipulato il 12/7/2005 tra i signori MUTUATARI con BANCA con cui l'istituto di credito erogava a favore degli attori la somma di € 170.000 da restituire in 360 mesi al tasso di interesse variabile - base Euribor a 6 mesi oltre uno spread dell'1,990% - con interessi di preammortamento al tasso del 6% e interessi di mora, in caso di ritardo dei pagamenti, in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di 1,500% punti percentuali.

Gli attori, pertanto, nel rilevare che alla data di conclusione del contratto il tasso applicato era superiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per tale tipologia di operazione e che, in subordine, la formula dell'ammortamento alla francese era in violazione di legge, agivano per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di interessi pari ad € 42.835,40.

2. Il tema giuridico che è alla base della domanda investe la problematica del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori nel sistema di calcolo finalizzato a verificare di quale sia il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito nell'ambito della disciplina dettata dalla legge 108/96, onde poterne sindacare la validità o meno rispetto al cd. tasso soglia.

Questo Giudice, pur consapevole del contrasto interpretativo tuttora in corso, è convinto della bontà degli argomenti che sostengono la tesi del divieto del cumulo, tenuto conto che l'interesse moratorio assolve una funzione del tutto distinta da quella degli interessi corrispettivi, in quanto i primi (interessi corrispettivi) sono destinati a remunerare la disponibilità del denaro secondo il principio della sua naturale fecondità, mentre i secondi (interessi moratori) rispondono alla logica tipicamente risarcitoria, quale forma di ristoro del danno patito in seguito all'inadempimento, tanto che costituiscono una voce eventuale e strettamente correlata al ritardato pagamento (tra le tante, Trib. Milano, 6 ottobre 2015; Trib. Pistoia, 2 luglio 2015; Trib. Verona, 22 aprile 2015; Trib. Milano, 22 maggio 2014, Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

L'ontologica diversità di funzione delle due categorie di interessi, pertanto, non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all'assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell'interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l'art. 1224 c.c. stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia.

Sentenza, Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema n. 3136 dell'8 novembre 2017

Del resto, come correttamente evidenziato in alcune decisioni (vedasi, ad esempio, Trib. Roma, ord. 22 giugno 2015), la stessa Banca d'Italia nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi da utilizzare ai fini di dare applicazione alla legge 108/1996 non ha volutamente incluso nel TEGM (tasso effettivo globale medio) gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati.

3. Né appare corretto, per sostenere la tesi contraria, richiamare la ormai nota sentenza nr. 350 del 2013 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Il Giudice di legittimità, infatti, ha chiarito come *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*, senza per questo affermare la tesi del cumulo, ma limitandosi a rimarcare quanto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2002, aveva a suo tempo sancito.

Non vi è dubbio, infatti, che anche la pattuizione riguardante gli interessi moratori deve essere rispettosa del criterio di predeterminazione del tasso soglia a presidio del rischio di usura, ma altro è affermare il principio che i tassi pattuiti a titolo di interesse corrispettivo e di interesse moratorio debbano essere addizionati nel sottoporli alla verifica del tasso soglia.

Oltremodo, a voler accreditare la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori si perverrebbe, in maniera del tutto illogica, a premiare il debitore moroso, tendenzialmente proteso ad aggravare sempre di più il ritardo nel pagamento della rata di mutuo, nella presunta consapevolezza di rimanere impunito.

Né è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza nr. 23192/17 del 4/10/2017 della sesta sezione civile della Cassazione, la cui scarna motivazione non convince affatto, richiamandosi ad un altro precedente dello stesso anno – la sentenza nr. 5598/17 – le cui argomentazioni sono altrettanto avare e, ad avviso di questo Giudicante, poco chiare, non comprendendosi se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l'eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.

4. Oltretutto, il contratto in esame ha inserito all'art. 6 la cd. clausola di salvaguardia in virtù della quale la misura degli interessi moratori *“non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 7/3/1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo”*, clausola che, dunque, supera in radice tutte le eccezioni sollevate dalla parte attrice (Trib. Rimini, 14 marzo 2015; Trib. Napoli, 4 giugno 2014; Trib. Napoli, 9 gennaio 2014), perché lo stesso soggetto predisponente il *format* contrattuale, proprio per evitare di incorrere nella nullità relativa connessa all'usura, ha stabilito di calmierare in via preventiva il saggio dell'interesse moratorio nel rispetto della legge 108.

In realtà, la soluzione per arginare eventuali eccessi da parte delle banche nella predeterminazione degli interessi moratori è nella stessa disciplina codicistica del danno da inadempimento, laddove l'art. 1384 c.c. consente al Giudice, nel caso di pattuizione di una penale per il ritardo nell'adempimento, di diminuirne equamente la misura ove l'ammontare della penale sia manifestamente eccessiva ovvero, nel caso in cui il cliente rientri nella figura del consumatore, di dichiarare la nullità ai sensi degli artt. 32, comma 2 lett. f) e 36 del DLgs 206/05.

5. Anche la contestazione rivolta contro la formula dell'ammortamento cd. *“alla francese”* è inconsistente.

In primo luogo, si rileva l'estrema genericità sia di allegazione che di prova della domanda, gravando il relativo onere su colui che agisce per far accertare la nullità delle clausole del contratto di mutuo e,

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema n. 3136 dell'8 novembre 2017*

di conseguenza, per ottenere la restituzione della somme asseritamente non dovute ai sensi dell'art. 2033 c.c.

In ogni caso, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" non comporta alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che si adotta uno schema di rate costanti e gli interessi si calcolano sulla sola quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, senza alcuna forma di capitalizzazione (tra le tante, Trib. Milano, 5 maggio 2014, n. 5733; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013, n. 1223; Trib. Benevento, 19 novembre 2012, n. 1936).

6. In conclusione, la domanda attrice va respinta con spese processuali compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sul tema e delle recentissime due pronunce della Cassazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARI, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1 Respinge la domanda attrice.
- 2 Compensa le spese processuali.

Così deciso in Velletri, il giorno 7 novembre 2017

Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*